

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che fissa il numero di annualità riconosciute nell'ambito del regime pensionistico dell'UE a seguito di una richiesta di trasferimento dei diritti pensionistici, e risarcimento del danno cagionato alla parte ricorrente a causa dell'inosservanza di un termine ragionevole nel trattare tale richiesta.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare la decisione del 6 novembre 2015, con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha adottato la decisione definitiva di fissare l'importo trasferito al regime pensionistico dell'UE a EUR 135 955,38 anziché EUR 155 237,25;
- condannare la convenuta a risarcire la perdita di EUR 10 739,28 subita dalla parte ricorrente in conseguenza della violazione del principio di buona amministrazione da parte dei servizi della Commissione;
- condannare la convenuta a risarcire la parte ricorrente del danno morale subito in conseguenza della decisione definitiva impugnata, con importo lasciato alla discrezione del Tribunale ma non inferiore a EUR 1 000;
- condannare la convenuta alle spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Roest/Commissione**(Causa F-85/12) ⁽¹⁾****(2016/C 371/40)***Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012, pag. 35.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — McMichael/Commissione**(Causa F-18/13) ⁽¹⁾****(2016/C 371/41)***Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 114 del 20.4.2013, pag. 47.
